

REGIONE PUGLIA
Azienda Sanitaria Locale Taranto
DIREZIONE GENERALE
Viale Virgilio n. 31 - CAP 74121 - TARANTO

Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture Sanitarie Private in regime di accreditamento istituzionale per l'intero anno 2022

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Taranto, con sede legale in Taranto al viale Virgilio, n.31 , rappresentata dal Direttore Generale **Dott. Vito Gregorio Colacicco** che opera per se ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito denominata anche Committente,

E

IL SOGGETTO AGGREGATORE

Denominato **RETE DIAGNOSTICA TARANTINA** sulla base del modello organizzativo di tipo **B1** nella forma di Rete Contratto ed iscritto nel registro delle imprese il 03/11/2017 prot. n° 34364 (Taranto) - con sede legale in Grottaglie (TA) - CAP 74023 - Via Matteotti n.51 - rappresentato dal sottoscritto **Dott.ssa Paglialunga Antonella** - Cod. Fiscale : PGLNNL59S44D862H - come da fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale, autenticata dal funzionario della ASL che redige il presente atto in qualità di rappresentante legale soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione agli atti della ASL : certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Comitato di gestione e i poteri di rappresentanza, a data recente, oppure copia autenticata dello statuo vigente e del verbale dell'assemblea del soggetto Aggregatore, che aggrega i seguenti laboratori di patologia clinica, operanti nell'ambito della ASL di Taranto committente, e di seguito riportati :

Laboratorio Analisi "Ginosino" s.r.l., P. IVA 01928990736 – codice regionale **95031** - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in in Ginosa alla Via F. Santamaria, snc, - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

Lifefrain Taranto S.r.l. (ex Laboratorio Analisi Dott. Mastrangelo s.r.l.) – codice regionale **100002** (ex 929898) - P. IVA 00406970731 - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Massafra alla Via Brindisi 9/A - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

Lifefrain Taranto S.r.l. (ex Burano & Santilio s.r.l.) – codice regionale **95011** - P. IVA 00406970731 - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Grottaglie alla Via Matteotti, 51/A - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

Lifefrain Taranto S.r.l. (ex Utta Grazia Marinella s.r.l.) P. IVA 00406970731 – codice regionale **100001** (ex 95017) - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Pulsano alla Via Dante, 69 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

Lifefrain Taranto S.r.l. (ex Laboratorio Analisi "Biochemical" s.r.l.) - P. IVA 00406970731 – codice regionale **100000** (ex 929995) - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Lizzano alla Via XXIV Maggio, 54 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

Laboratorio Analisi Centro s.r.l. - P. IVA 01888600739 – codice regionale **95037**- con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Manduria alla Via per Uggiano, 29 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

Laboratorio Analisi Centro Clinico Medico s.r.l., P. IVA 02445290733 – codice regionale **929454** - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Taranto al viale Virgilio, 93 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

Lifebrain Taranto S.r.l. (ex Laboratorio di Analisi De Quarto s.r.l.) - P. IVA 00406970731 – codice regionale **099999** (ex 929931) - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in iLama - Taranto alla Circonvallazione dei Fiori, 255/Q - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

Lifebrain Taranto S.r.l. (ex Laboratorio Analisi "S. Luca" di G. Racugno s.r.l.) - P. IVA 00406970731 – codice regionale **099998** (ex 95093) - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Taranto alla Via Orsini, 35 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

Lifebrain Taranto S.r.l. (ex Laboratorio Analisi Prusciano Francesco s.r.l.) - P. IVA 00406970731 – codice regionale **099997** (ex 95206) - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Taranto alla Via Berardi, 75 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

dichiara - consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., - di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

RICHIAMATI

- l'art. 8 quater, l'art.8-quinques e l'art.8-sexies del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni;
- l'art.6, commi 5° e 6° della legge 23.12.94, n.724;
- l'art.2, comma 8° della legge 28.12.95, n.549;
- l'art.1, comma 32° della legge 23.12.96, n.662;
- l'art.32, comma 8° della legge 27.12.97, n.449;
- l'art.72, comma 1° della legge 23.12.98, n.448;
- la Legge 16.11.2001, n. 405;
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- l'art. 11 della l.r. n. 32 del 5.12. 2001;
- l'art. 30 comma V° della L.R. n. 4 del 7.03.2003;
- l'art. 27 della l.r. 28.5.2004 n.8;
- l'art. 1, comma 171, Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- art. 17 comma 1 della L. R. n. 14 del 04.08.2004;
- l'art. 18 della l.r. 9 agosto 2006 n. 26;
- l'art 16 della l.r. 2 luglio 2008 n.19;
- l'art. 3 della l.r. 24 settembre 2010 n.12;
- la l.r. 9 febbraio 2011 n. 2;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
- la Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192;
- la delibera di Giunta Regionale N.1392 del 5.10.2001;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2087 del 27.12.2001;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1073 del 16.07.2002;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1326 del 04.09.2003;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1366 del 03.09.2004;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1794 del 30.11.2004;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1621 del 30.10.2006;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1400 del 03.08.2007;
- la delibera di Giunta Regionale N. 95 del 31.01.2008;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1494 del 04.08.2009;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2671 del 28.12.2009;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1500 del 25.06.2010;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2866 del 20.12.2010;

- la delibera di Giunta Regionale N. 2990 del 29.12.2011;
- la delibera di Giunta Regionale N. 240 del 18/02/2013
- la delibera di Giunta Regionale N. 951 del 13/05/2013;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1304 del 09/07/2013;
- la delibera di Giunta Regionale N. 482 del 28/03/2017;
- la delibera di Giunta Regionale N. 736 del 16/05/2017;
- la delibera di Giunta Regionale N. 350 del 08/03/2021;

IN APPLICAZIONE

- della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata, nonché dei criteri e modalità definiti dalla Regione Puglia in particolare in materia di erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali con spesa da porre a carico del SSR, tenuto conto dei limiti di spesa per ciascuna branca specialistica stabilita dalle leggi e disposizioni regionali e della verifica delle dichiarazioni contenute nelle griglie di cui alla DGR 1500/2010;

SI STIPULA

il presente contratto, con validità per l'anno **2022** che è destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, di prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio dell' ASL e del SSR.

ART.1

Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia

1. preso atto della deliberazione n. **000** del **00.00.2022** , con la quale la Asl Taranto ha determinato il limite di spesa Aziendale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate, il Committente si impegna, con le modalità ed i criteri previsti dalla Giunta Regionale, così come in premessa richiamati, ad acquistare dall'Erogatore, un volume di prestazioni distinte per ogni singola tipologia, in favore dei residenti della Regione Puglia, che s'intende al netto della quota ticket ed al lordo della quota ricetta, così come di seguito riportato nella **tabella in allegato**;
2. l'importo di **€ 1.664.611,72** costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l'anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore dei residenti della Regione Puglia, da ripartirsi in dodicesimi, con quota mensile pari a **€ 138.717,64** . Resta in capo all'erogatore l'obbligo di garantire le prestazioni per l'intero anno;
3. Con la possibilità, per entrambi i punti 2 e 3 di scorrimento tra le singole tipologie, nella misura massima del 10% ed in ragione di espresse richieste da parte della ASL committente per mutate esigenze assistenziali;
4. A norma all'art. 3 della l.r. 24/9/2010 n. 12 e della l.r. 9 febbraio 2011 n. 2, nessuna remunerazione sarà dovuta per le prestazioni specialistiche eccedenti il tetto di spesa annuale contrattualizzato di cui ai commi 1, 2 e 3, con divieto di scivolamento dei tetti tra strutture appartenenti alla stessa aggregazione.

Art. 2
Modalità organizzative, Piano mensile ed annuale delle prestazioni,
Liste di attesa, Informativa ai cittadini

1. L'Erogatore si impegna :
 - a) a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d'attesa, e la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi;
 - b) ad adeguare la propria produzione mensile con oscillazioni ragionevoli (massimo 15%), con l'obbligo di recuperare la maggiore o minore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nell'ambito del quadrimestre di riferimento, che convenzionalmente s'intende : 1) Gennaio - Aprile; 2) Maggio – Agosto; 3) Settembre - Dicembre;
 - c) a non richiedere la remunerazione di prestazioni erogate al di fuori del volume finanziario di attività effettuato secondo il meccanismo di compensazione di cui al precedente punto b);
 - d) ad osservare le prescrizioni di cui ai punti a) e b), al fine di non incorrere nella sanzione, rispettivamente del 5% in meno, per ogni mensilità non garantita, nonché in aggiunta, la sanzione dell'1%, in caso di mancato rispetto del volume economico delle prestazioni riferite al quadrimestre. Le sanzioni nella misura del 5% e dell'1% sono da calcolarsi sull'imponibile del tetto annuale dell'anno di riferimento in cui si è verificata l'infrazione e comunque da scontarsi sul tetto assegnato per l'anno successivo;
 - e) al rispetto dell'invio dei flussi informativi, secondo modalità e tempi stabiliti dalle norme nazionali, regionali e dalle correlate disposizioni attuative e ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale nonché ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio;
 - f) a concordare con l'Azienda le varie agende di prenotazione e ad attenersi alle modalità di apertura delle stesse nel rispetto delle percentuali vincolanti indicate dall'Azienda senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda ASL espleta la funzione di prenotazione delle prestazioni, inserendo le agende offerte dall'erogatore all'interno del Sistema informatizzato aziendale CUP.
 - g) a garantire l'offerta delle agende di prenotazione nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, mantenendo, nel corso dell'anno l'erogazione costante e stabile senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda si riserva la facoltà di intervenire sulla programmazione delle agende, qualora particolari esigenze organizzative interne o la "criticità" dei tempi d'attesa lo richiedano, fermo restando il rispetto del tetto massimo di prestazioni annualmente stabilito.
 - h) a dare preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione. L'Erogatore, durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguati potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si obbliga a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione della propria attività;

- i) al rispetto delle disposizioni tecniche e organizzative stabilite dalla Regione e dalla Azienda Sanitaria Locale ai fini dell'attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica ai sensi del D.M. 2/11/2011 e del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con L. 221/2012, fatte salve le eventuali modificazioni ed integrazioni che dovessero intervenire in materia di sanità digitale;
 - j) a garantire e non intralciare le attività dell'Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. L'Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza limiti temporali decadenziali.
2. Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, in conformità alla normativa vigente, l'Erogatore è tenuto a predisporre idonea forma di registrazione delle richieste secondo le modalità stabilite dalla Regione e, comunque, con la indicazione della data di prenotazione, del numero di ricetta, del soggetto prescrittore, delle generalità dell'assistito, del relativo codice fiscale, della ASL di appartenenza, del tipo di prestazione richiesta e della data prevista per la relativa esecuzione. Dette registrazioni dovranno essere rese disponibili per la eventuale visione da parte della ASL, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e s.m.i..
 3. L'Erogatore è tenuto ad apporre nel vano di ingresso al proprio ambulatorio, idonea informativa nei confronti dei cittadini circa la possibilità per gli stessi di fruire di prestazioni con oneri a carico del SSR rivolgendosi ad altre Strutture pubbliche o private.
 4. La violazione grave e continuativa delle clausole del presente accordo contrattuale comporta l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 26 della L.R. 02.05.2017 n.9 e ss.mm.ii..

ART.3

Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria per prestazioni erogate nei confronti di residenti della Regione Puglia

1. La ASL si impegna a remunerare le prestazioni specialistiche per gli importi mensili corrispondenti al piano annuale delle prestazioni di cui al precedente art. 1 e nei limiti di quanto richiamato alla lett. b) dell'art. 2.

ART.4

Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia

1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia, al di fuori dei tetti di spesa assegnati e dei vincoli di cui all'art.2 co.1 lett. a) e b), con assoggettamento alla scontistica prevista dal co. 2 dell'art. 3,

che sarà effettuata sull'ultima mensilità utile di liquidazione prendendo come base imponibile l'intera produzione annuale. In caso di incapienza di fondi, i conguagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell'anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell'anno successivo. Resta inteso che limitatamente ai residenti in altre Regioni, il riconoscimento potrà avvenire nei limiti del volume finanziario prodotto e riconosciuto ad ogni singola struttura nel corso dell'anno 2011 decurtato del 2%.

2. Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori della Regione Puglia sono riconoscibili solo nel caso in cui la ASL sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario ovvero, attraverso la Regione Puglia, alla rispettiva Regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai Trattati regolanti la materia e, nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria.
3. In caso di contestazione della prestazione, l'Erogatore è tenuto a fornire alla ASL le controdeduzioni richieste, le quali, ove non ritenute motivatamente valide dall'UVARP, danno luogo all'addebito del controvalore in precedenza corrisposto.
4. Il pagamento da parte della ASL per le prestazioni rese dall'Erogatore nei confronti di residenti al di fuori della Regione avviene, fermo quant'altro disposto nel presente articolo, secondo le modalità ed i termini generali previsti nel presente contratto.

ART. 5

Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni

1. L'Erogatore, oltre quanto previsto dagli articoli precedenti, si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni e ad assicurare i seguenti adempimenti:
 - 1.1. consegna o trasmissione alla ASL, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni rese, della notulazione delle stesse esclusivamente mediante flusso informativo o mediante inserimento diretto delle prestazioni nel sistema informativo sanitario regionale, da realizzarsi secondo le indicazioni e le specifiche tecniche, fornite dalla Regione e dalla ASL, nel rispetto della indicazione obbligatoria del soggetto prescrittore, giusta lettera a) del punto 14 della DGR 1392/01, unitamente ai documenti originali costituiti dalle prescrizioni del medico curante che dovranno essere conformi, per essere valide ai fini amministrativi, ai disposti delle lettere b) e c) dello stesso punto di detto atto dell'Esecutivo Regionale;
 - 1.2. utilizzo dei codici delle prestazioni di cui al DM 22.7.96, così come richiamati nella D.G.R. 951/2013 e tenuto conto delle precisazioni e/o integrazioni definite dal Ministero della Sanità e dalla Regione Puglia e delle direttive applicative notificate dalla ASL all'Erogatore;
 - 1.3. erogazione delle prestazioni specialistiche previste per la branca di originario convenzionamento dell'Erogatore, come riportate negli allegati nn.1 e 3 del DM 22.7.96 ed in applicazione di quanto stabilito dalla Regione Puglia con DGR. n.3784 del 22.7.98, DGR n.3842 del 1/10/98, DGR n.141 del 2.3.99, DGR n.1392 del 5.10.00 ed eventuali successive ulteriori variazioni e/o integrazioni, non ultima, la D.G.R. n. 951/2013;
 - 1.4. esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario, infermieristico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e

personale responsabilità del Professionista intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale o del Responsabile Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi ed ulteriori, strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione. L'Erogatore, quale intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata garantisce che la stessa è prestata sotto il controllo diretto del Professionista, o in caso di struttura, del Responsabile Sanitario della stessa, con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi, ovvero incardinati a tempo pieno in altre strutture;

- 1.5. garantire la persistenza dei requisiti strutturali, organizzativi, tecnologici in uso e non come scorte di magazzino, nei termini dichiarati sotto forma di autocertificazione nella griglia di valutazione relativa alla dotazione tecnologica di cui alla DGR 1500/2010;
 - 1.6. Ai fini dell'applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, l'erogatore si obbliga a compilare la griglia di cui alla DGR. 1500/2010, valorizzando la dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, in relazione a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività;
 - 1.7. dare, di norma, preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione;
 - 1.8. durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguate potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si impegna a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione delle proprie attività.
2. L'Erogatore, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 è, altresì, obbligato:
 - 2.1. a conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n.2005 (Piano per la sanità elettronica della Regione Puglia), secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione. Sono fatti salvi comunque i contenuti di norme, decreti e altri provvedimenti a carattere nazionale e regionali contenenti obblighi e adempimenti in materia di flussi e obblighi informativi;
 - 2.2. ai sensi dell'art. 50 del D.L. 269/2003, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 326/2003, e successive modifiche ed integrazioni, con cadenza mensile, e comunque entro le scadenze pubblicate annualmente, all'invio telematico dei dati delle ricette al Sistema Tessera Sanitaria.
 3. Il mancato adempimento da parte dell'Erogatore degli obblighi dell'art. 50 della legge 326/03, comporta la sospensione della liquidazione delle prestazioni rese, sino alla dichiarazione dell'avvenuto adempimento ed alla relativa verifica da parte della ASL. Il comportamento reiterato di tale inadempimento sarà oggetto di valutazione ai fini delle prescrizioni previste dall'art. 27 co. 4 e 5 della l.r. n. 8/2004 e s.m.i.
 4. Al fine di allineare le anomalie afferenti il codice fiscale, l'anagrafe sanitaria e comunale, costituisce obbligo (così come già previsto dalla Legge finanziaria n.296/06) per l'Erogatore dei servizi sanitari, di richiedere e verificare i dati contenuti sulla Tessera sanitaria del cittadino.
 5. L'Erogatore si impegna ad applicare il nuovo Tariffario Regionale approvato con DGR n. 951 del 13/05/2013, senza l'applicazione della scontistica di cui all'art. 1, co. 796, lett. O, della L. 296/2006 disapplicata dalla DGR n. 1304 del 09/07/2013.

6. In caso di difformità tra importo mensilmente notulato ed importo liquidato e pagato dalla ASL, l'Erogatore, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
 - 6.1. richiedere e ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
 - 6.2. richiedere alla ASL, entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
 - 6.3. attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. La mancata richiesta e ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.
7. L'Erogatore si obbliga a consegnare alla data di sottoscrizione dell'accordo contrattuale copia del DURC, attestante la regolare posizione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti. nonché la certificazione, equipollente al DURC (nдр: anche ricevuta di avvenuto versamento all'ENPAM), attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, co. 39 della L. 23 agosto 2004, n. 243". I soggetti erogatori che non hanno l'obbligo di effettuare versamenti in favore dell'ENPAM, potranno attestare tale prerogativa autocertificando il proprio status ai sensi della DPR . 445/2000.
8. L'Erogatore si obbliga al puntuale rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni attuative emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.
9. L'Erogatore si obbliga, in ogni caso, al rispetto delle norme, delle disposizioni attuative ivi comprese le regole tecniche nazionali e regionali in materia se ed in quanto applicabili al presente contratto.
10. La violazione reiterata delle prescrizioni ed obblighi di cui al presente accordo ovvero la violazione di altre norme e disposizioni valutate gravi dalla ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure di cui all'art. 27 della L.R. n.8/2004.
11. L'Erogatore di prestazioni di specialistiche di patologia clinica, ove intenda aprire un nuovo "centro prelievi" accanto alle prescritte autorizzazioni sanitarie da rilasciarsi a cura della competente Autorità Comunale, subordinatamente alla preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione (co. 3 art. 8 - ter D.Lgs. 502/92), al fine di poter esercitare in quel luogo prestazioni specialistiche con oneri a carico del SSR., deve richiedere il preventivo "nulla osta" alla Azienda ASL la quale, rispetto a detto ampliamento, è tenuta compiere le valutazioni connesse a quanto disposto dal co. 4 dell'Art. 11 della L.R. 32/01 ed, in generale, rispetto a quanto normato, non ultimo dalla L. 405/01.

Ove il "nulla osta" non venga disposto, ovvero la nuova unità locale dell'Erogatore sia localizzata nell'ambito di un comune ricadente nella competenza territoriale di altro Comune diverso da quello in cui insiste la struttura, tale sede può essere impiegata esclusivamente per l'esercizio di attività in regime libero professionale.

In tal caso, l'Erogatore è tenuto a porre nella nuova sede, nel luogo del primo accesso del pubblico il seguente avviso leggibile:

" UNITA' LOCALE AUTORIZZATA AL SOLO ESERCIZIO DI PRESTAZIONI SPECIALISTECHE IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE, CON ONERI A TOTALE CARICO DELL'ASSISTITO".

Ove la autorizzazione comunale sia stata concessa in difetto di preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione prevista dal D.Lgs.502/92 e successive modificazioni, fino al completamento con esito favorevole di detta procedura di accertamento, le attività di detti centri prelievi devono essere sospese, anche per quanto erogabile in regime libero professionale. E' responsabilità dell'Erogatore interessato accertare la conformità delle autorizzazioni ottenute rispetto alle prescrizioni di legge ed agli indirizzi regionali di attuazione. La violazione reiterata delle prescrizioni di cui al precedente comma e di altre valutate gravi dalla Azienda ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale.

12. L'erogatore, inteso quale struttura/soggetto aggregatore, si obbliga, nel rispetto delle prestazioni distinte per singola tipologia acquistate dalla ASL con il presente contratto, ad inoltrare alla ASL l'elenco degli esami eseguiti in house (distinti per struttura all'interno dell'aggregazione) e l'elenco degli esami inviati in "service", unitamente alla indicazione del laboratorio/aggregazione effettuante il service. A tal fine, in caso di aggregazioni, il legale rappresentante di ogni singola struttura facente capo all'aggregazione compila l'elenco delle prestazioni eseguite in house e l'elenco degli esami inviati in "service in ottemperanza al DPR n.445/2000. Fermo restando le sanzioni previste dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, le dichiarazioni infedeli costituiranno motivo per l'avvio delle procedure previste dalla L.R n.9/2017 e s.m.i. L'elenco delle prestazioni in service viene allegato al presente contratto.
13. La responsabilità dell'esecuzione delle analisi e della redazione del referto è del responsabile del laboratorio che esegue le analisi. Pertanto, in caso di prestazioni effettuate in service, le stesse potranno essere anche con più referti. Il laboratorio/punto prelievo cui ha avuto accesso l'utente è responsabile dell'archiviazione del referto originale o di una copia dello stesso.
14. L'erogatore che ricorre a service deve mantenere documentazione delle analisi inviate per almeno un anno e un'aliquota del materiale biologico inviato fino al ricevimento del referto.
15. L'erogatore, non può inviare a più laboratori/aggregazioni la stessa tipologia di determinazione analitica. Inoltre, non è ammessa la triangolazione ossia che, ad esempio, il laboratorio A invia in service all'aggregazione B e quest'ultima lo invia, a sua volta, all'aggregazione C.

ART.6

Adempimenti della ASL

1. La ASL è tenuta a:
 - 1.1. eseguire la verifica tecnico-sanitaria delle prestazioni addebitate, sia con riferimento alla richiesta del medico prescrittore sia rispetto alla appropriatezza dei codici di prestazione utilizzati, di cui al DM 22.7.96, così come richiamati nella D.G.R. n. 951/2013 e relative indicazioni applicative emanate dal Ministero della Sanità o ulteriori indicazioni preventivamente divulgate dalla ASL;

- 1.2. fino ad accertamento completato, a sospendere il pagamento relativo a prestazioni relative a cittadini il cui accesso a prestazioni specialistiche evidenzia frequenze e tipologie che richiedono ulteriori accertamenti in materia di appropriatezza clinico- diagnostica, da compiersi anche con la collaborazione del soggetto prescrittore;
- 1.3. comunicare all'Erogante nel più breve tempo possibile e nelle forme previste per legge:
 - 1.3.1. la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti sub b) ed eventuali altre osservazioni;
 - 1.3.2. eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
- 1.4. garantire il controllo e la verifica periodica dei requisiti minimi ed ulteriori di cui ai RR n. 3/2005 e n. 3/2010;
- 1.5. garantire il collegamento tra il proprio sistema informativo regionale e quello aziendale con quello dell'Erogatore, nonché le modalità tecniche per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio: la mancata osservanza sarà oggetto di valutazione del Direttore Generale.

ART.7

Modalità di Pagamento e Conguagli

1. Il pagamento delle prestazioni eseguite dall'Erogatore ai sensi del presente contratto, è regolato dal presente articolo.
2. La ASL, esperiti positivamente gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, provvede ad effettuare il pagamento delle competenze spettanti all'Erogatore entro 60 giorni dalla data di valida presentazione della richiesta di pagamento. Per "valida presentazione della richiesta", si intende la consegna degli originali delle ricette, compilate correttamente nella parte anagrafica relativa all'assistito e con coerente esposizione dei codici relativi alle prestazioni erogate, nonché del supporto informatico redatto secondo il tracciato record, descritto al precedente art.5.
3. La ASL predispone i pagamenti mensili, previa acquisizione del DURC, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

ART. 8

Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali

Le parti si danno reciprocamente atto, che il presente contratto viene concluso in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa ed in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanente per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 4/4/2014 e di seguito riportate:

“ Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili” .

ART. 9

Disposizioni derivanti dall'applicazione delle misure di cui alla DGR n. 350 del 16/03/21

Allo stato, per l'anno 2022, la Regione Puglia non ha dettato indicazioni in merito rispetto a quanto contenuto nella DGR n. 350/2021 e, tenuto conto della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, si stabilisce :

1. di eliminare le regressioni tariffarie ove previste e quindi di espungere dalla DGR n. 1400 del 03/08/2007 quanto riportato nelle sezioni prestazioni specialistiche settore privato. Di conseguenza a far tempo dal 1° gennaio 2022 tutte le prestazioni saranno pagate a tariffa intera secondo il tariffario regionale vigente (DGR n. 2111/2020) e comunque fino alla concorrenza dei tetti di spesa assegnati ad ogni singola struttura. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni extra regionali, che non sono da assoggettarsi a regressione tariffaria;
2. di espungere dal contratto tipo le accezioni riportate al comma 2 lettera A e B dell'Art. 3 del contratto in ordine alle tariffe regressive, che si intendono interamente cassate;
3. di prevedere, limitatamente all'anno 2022, che l'erogazione delle prestazioni è vincolata all'obbligo del rispetto del dodicesimo dei tetti mensili come previsto dall'art. 1 dello schema tipo dell'accordo contrattuale regionale. Resta in capo agli erogatori l'obbligo di garantire le prestazioni per l'intero anno;
4. di ridistribuire all'interno della singola branca di afferenza le risorse non utilizzate durante l'anno 2022, così come previsto dal punto 5 della DGR n. 350/2021.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del c.c.

Letto, confermato e sottoscritto

Direttore Generale ASL/TA Dott. Vito Gregorio Colacicco	Il Professionista/ il Legale Rappresentante della Struttura Erogante
Data _____	Data _____

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli **Artt. : 1 (Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia), 2 (Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini), 3 (Tetto di remunerazione a tariffa intera, 4 (Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia), 5 (Obblighi, adempimenti dell' Erogatore e Sanzioni), 6 (Adempimenti della Asl), 7 (Modalità di Pagamento e Conguagli), 8 (Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali)**

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono

L'Erogatore:

R.D. TARANTINA - Laboratorio analisi Burano e Santilìo srl (aggregante), Laboratorio d'analisi F Prusciano srl, Laboratorio analisi Biochemical srl, Laboratorio analisi biomediche Dott.ssa Uta-SR, Laboratorio analisi Dott. Mastrangelo srl, Laboratorio Giosino Dr. Reale - DR. Latorre Srl, Laboratorio d'analisi De Quarto SRL, Laboratorio analisi Centro srl, Laboratorio medico di analisi S. Luca- Dott. G. Racugno, C.C.M.

ELENCO ESAMI 2020/2021

		ESAMI DELLA RETE SI/NO
90015	ACIDI BILIARI	
90025	ACIDO LATTICO	SI
90045	ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]	SI
90051	ALBUMINA [S/U/DU]	SI
90054	ALFA 1 ANTITRIPSINA [S]	SI
90055	ALFA 1 FETOPROTEINA [S/LA/ALB]	SI
90061	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA [S]	SI
90064	ALFA AMILASI [S/U]	SI
90065	ALFA AMILASI ISOENZIMI (FRAZIONE PANCREATICA)	SI
90075	AMMONIO [P]	SI
90084	APOLIPOPROTEINA ALTRA	SI
90085	APOLIPOPROTEINA B	SI
90091	APTOGLOBINA	SI
90092	ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]	SI
90093	BARBITURICI	SI
90094	BENZODIAZEPINE	SI
90101	BETA2 MICROGLOBULINA [S/U]	SI
90104	BILIRUBINA TOTALE	SI
90105	BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA	SI
90111	C PEPTIDE	SI
90112	C PEPTIDE: DOSAGGI SERIATI DOPO TEST DI STIMOLO (5)	SI
90114	CALCIO TOTALE [S/U/DU]	SI
90115	CALCITONINA	SI
90122	CALCOLI ESAME CHIMICO DI BASE (RICERCA QUALITATIVA)	SI
90133	CLORURO [S/U/DU]	SI
90135	COBALAMINA (VIT. B12) [S]	SI
90141	COLESTEROLO HDL	SI
90142	COLESTEROLO LDL	SI
90143	COLESTEROLO TOTALE	SI
90144	COLINESTERASI (PSEUDO-CHE)	SI
90152	CORTICOTROPINA (ACTH) [P]	SI
90153	CORTISOLO [S/U]	SI
90154	CREATINCHINASI (CPK O CK)	SI
90155	CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB)	SI
90163	CREATININA [S/U/DU/LA]	SI
90164	CREATININA CLEARANCE	SI
90172	DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S)	SI
90183	DROGHE D'ABUSO	SI
90184	ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE)	SI
90192	ESTRADIOLO (E2) [S/U]	SI
90195	ESTRONE (E1)	SI
90211	FARMACI DIGITALICI	SI
90213	FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO (GRASSI, PROD. DI DIGESTIONE, PARASSITI)	SI
90214	FECI SANGUE OCCULTO	SI
90223	FERRITINA [P/(SG)ER]	SI
90225	FERRO [S]	SI
90232	FOLATO [S/(SG)ER]	SI
90233	FOLLITROPINA (FSH) [S/U]	SI
90234	FOSFATASI ACIDA	SI
90235	FOSFATASI ALCALINA	SI
90242	FOSFATASI PROSTATICA (PAP)	SI
90243	FOSFATO INORGANICO [S/U/DU]	SI
90245	FOSFORO	SI
90255	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (GAMMA GT) [S/U]	SI

90264	GLUCOSIO (CURVA DA CARICO 3 DETERMINAZIONI)	SI
90265	GLUCOSIO (CURVA DA CARICO 6 DETERMINAZIONI)	SI
90271	GLUCOSIO [S/P/U/DU/LA]	SI
90272	GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH) [(SG)ER]	SI
90273	GONADOTROPINA CORIONICA (PROVA IMMUNOLOGICA DI GRAVIDANZA [U]	SI
90274	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNIT. BETA FRAZIONE LIBERA) ,S/U	SI
90275	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNIT. BETA MOLECOLA INTERA)	SI
90281	HB - EMOGLOBINA GLICATA	SI
90284	IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA E LAMBDA [S/U]	SI
90285	INSULINA (CURVA DA CARICO O DOPO TEST FARMACOLOGICI, MAX. 5)	SI
90291	INSULINA [S]	SI
90292	LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S/F]	SI
90293	LATTE MIELEBRE	SI
90302	LIPASI [S]	SI
90304	LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	SI
90314	LIQUIDO SEMINALE ESAME MORFOLOGICO E INDICE DI FERTILITA'	SI
90315	LIQUIDO SEMINALE PROVE DI VALUTAZIONE DELLA FERTILITA'	SI
90322	LIPTO [S]	SI
90323	LUTEOTROPINA (LH) [S/U]	SI
90325	MAGNESIO TOTALE [S/U/DU/(SG)ER]	SI
90334	MICROALBUMINURIA	SI
90335	MIOGLOBINA [S/U]	SI
90351	ORMONE SOMATOTROPO (GH) [P/U]	SI
90353	OSSALATI [U]	SI
90355	PARATORMONE (PTH) [S]	SI
90372	POST COITAL TEST	SI
90374	POTASSIO [S/U/DU/(SG)ER]	SI
90381	PROGESTERONE [S]	SI
90382	PROLATTINA (PRL) [S]	SI
90384	PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S]	SI
90385	PROTEINE [S/U/DU/LA]	SI
90391	PROTEINE URINARIE (ELETTROFORESI DELLE)	SI
90404	SODIO [S/U/DU/(SG)ER]	SI
90413	TESTOSTERONE [P/U]	SI
90415	TIREOGLOBULINA (TG)	SI
90421	TIREOTROPINA (TSH)	SI
90423	TIROXINA LIBERA (FT4)	SI
90424	TRANSFERRINA (CAPACIT. FERROLEGANTE)	SI
90425	TRANSFERRINA [S]	SI
90432	TRIGLICERIDI	SI
90433	TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3)	SI
90435	URATO [S/U/DU]	SI
90441	UREA [S/P/U/DU]	SI
90442	URINE CONTA DI ADDIS	SI
90443	URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	SI
90444	URINE ESAME PARZIALE (ACETONE E GLUCOSIO QUANTITATIVO)	SI
90445	VITAMINA D	SI
90454	ZINCO [S/U]	SI
90473	ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA)	SI
90481	ANTICORPI ANTI CELLOLE PARIETALI GASTRICHE (IPCA)	SI
90483	ANTICORPI ANTI DNA NATIVO	SI
90493	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS INDIRETTO]	SI
90495	ANTICORPI ANTI GLIADINA (IGG, IGA)	SI
90514	ANTICORPI ANTI MICROSOMI (ABTMS) O ANTI TIREOPEROSSIDASI (ABTPO)	SI
90515	ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (EMRA)	SI
90521	ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMV)	SI
90522	ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISIO (ASMA)	SI
90524	ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)	SI
90535	ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSH	SI

90544	ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (ABTG)	SI
90551	ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)	SI
90552	ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3)	SI
90553	ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9)	SI
90563	ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA)	SI
90565	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA)	SI
90575	ANTITROMBINA III FUNZIONALE	SI
90582	AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS DIRETTO]	SI
90601	COMPLEMENTO (C1 INIBITORE)	SI
90602	COMPLEMENTO: C1Q, C3, C3 ATT., C4 (CIASCUNO)	SI
90611	CRIOGLOBULINE RICERCA	SI
90613	CYFRA 21-1	SI
90614	D-DIMERO (EIA)	SI
90615	D-DIMERO (TEST AL LATICE)	SI
90621	EMAZIE (CONTEGGIO), EMOGLOBINA	SI
90622	EMOCROMO: HB, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.	SI
90625	EOSINOFILI (CONTEGGIO)[ALB]	SI
90634	ESAME MICROSCOPICO DEL SANGUE PERIFERICO	SI
90642	FATTORE REUMATOIDE	SI
90651	FIBRINOGENO FUNZIONALE	SI
90653	GRUPPO SANGUIGNO ABO E RH (D)	SI
90662	HB - EMOGLOBINA [SG/LA]	SI
90663	HB - EMOGLOBINA A2	SI
90664	HB - EMOGLOBINA FETALE (DOSAGGIO)	SI
90665	HB - EMOGLOBINE ANOMALE (HBS, HBD, HBH, ECC.)	SI
90683	IGE TOTALI	SI
90692	IMMUNOFISSAZIONE	SI
90694	IMMUNOGLOBULINE IGA, IGG O IGM (CIASCUNA)	SI
90704	LEUCOCITI (CONTEGGIO E FORMULA LEUCOCITARIA MICROSCOPICA) [(SG)]	SI
90705	LEUCOCITI (CONTEGGIO) [(SG)]	SI
90713	PIASTRINE (CONTEGGIO) [(SG)]	SI
90723	PROTEINA C REATTIVA (QUANTITATIVA)	SI
90742	REAZIONE DI WAALER ROSE	SI
90743	RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (TEST DI SIMMEL)	SI
90744	RESISTENZE OSMOTICO GLOBULARI (CURVA)	SI
90745	RETICOLOCITI (CONTEGGIO) [(SG)]	SI
90752	TEMPO DI EMORRAGIA SEC. MIELKE	SI
90754	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)	SI
90761	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)	SI
90823	TROPONINA I	SI
90824	VALORE EMATOCRITO	SI
90825	VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)	SI
90847	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (ATTIVITA' BATTERICA DA C.M.B.)	SI
90851	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (KIRBY BAUER, ALMENO 10 ANTIBIOTICI)	SI
90852	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C., ALMENO 10 ANTIBIOTICI)	SI
90861	BATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA NAS	SI
90863	BATTERI DETERMINAZIONE CARICA MICROBICA IN LIQUIDI BIOLOGICI DIVERSI	SI
90864	BATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA	SI
90885	BATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA	SI
90882	BRUCELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE) (WRIGHT)	SI
90891	CHLAMYDIE ANTICORPI (E.I.A.)	SI
90898	CHLAMYDIE ESAME CULTURALE	SI
90932	ENTEROBIUS VERMICULARIS [OSSIIURI] RICERCA MICROSCOPICA	SI
90933	ESAME CULTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI	SI
90934	ESAME CULTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO	SI
90935	ESAME CULTURALE CAMPIONI CAVITA' ORO-FARINGO-NASALE	SI
90942	ESAME CULTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA]	SI
90943	ESAME CULTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA]	SI
90944	HELICOBACTER PYLORI ANTICORPI (E.I.A.)	SI

90946	HELICOBACTER PYLORI ANTIGENE NELLE FECE RICERCA DIRETTA	SI
90973	MICETI [LIEVITI] ANTIMICOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C., FINO A 5 ANTIMICOTICI)	SI
90974	MICETI [LIEVITI] IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA	SI
90982	MICETI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MICROSCOPICA (OSSERVAZIONE MORFOLOGICA)	SI
90984	MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE	SI
90985	MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA	SI
91035	NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE	SI
91042	NEISSERIAE IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA	SI
91044	PARASSITI [ELMINTI, PROTOZOI] NEL SANGUE ESAME MICROSCOPICO (GIEMSA)	SI
91045	PARASSITI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA MACRO E MICROSCOPICA	SI
91051	PARASSITI INTESTINALI [ELMINTI, PROTOZOI] RICERCA MACRO E MICROSCOPICA	SI
91054	PARASSITI INTESTINALI RICERCA MICROSCOPICA (PREVIA CONCENTRAZ. O ARRICCHIM.)	SI
91073	SALMONELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE) [WIDAL]	SI
91081	SALMONELLE E BRUCELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTIN.) [WIDAL-WRIGHT]	SI
91084	STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINALE ESAME COLTURALE	SI
91085	STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI ANTISTREPTOLISINA-O [T.A.S.]	SI
91094	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.)	SI
91102	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.)	SI
91104	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (RICERCA QUALITAT. MEDIANTE EMOAGGLUTIN. PASSIVA) [TPHA]	SI
91105	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (RICERCA QUANTIT. MEDIANTE EMOAGGLUTIN. PASSIVA) [TPHA]	SI
91111	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (FLOCCULAZIONE) [VDRL] [RPR]	SI
91112	TRICHOMONAS VAGINALIS NEL SECRETO VAGINALE ESAME COLTURALE	SI
91141	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.)	SI
91143	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IGM (E.I.A.)	SI
91171	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI	SI
91172	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IGM	SI
91175	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBCAG	SI
91181	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBCAG IGM	SI
91182	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBEAG	SI
91183	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBSAG	SI
91184	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBEAG	SI
91185	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBSAG	SI
91193	VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUALITATIVA DI HCV RNA	SI
91194	VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA	SI
91195	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI	SI
91211	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI (EA O EBNA O VCA) (E.I.A.)	SI
91213	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI ETEROFILI (TEST RAPIDO)	SI
91215	VIRUS HERPES ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)	SI
91221	VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1 O 2) ANTICORPI	SI
91224	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI	SI
91264	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI	SI
91271	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (E.I.A.)	SI
91385	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP TEST]	SI
91491	PRELIEVO CAPILLARE	SI
91492	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	SI
91493	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	SI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART.45 D.P.R. DEL 28/12/2000, n.445)

La sottoscritta ANTONELLA PAGLIALUNGA, nata a GALATINA (LE) il 04-11-1959, codice fiscale PGLNLI59S44D862H, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, in qualità di Presidente della Rete Tarantina dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.

Taranto (TA), 23/04/2021

(firma leggibile del dichiarante)

Antonella Paglialunga